

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. Atto n. 173 (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato Francesca MARTINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.

Atto n. 173.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e modifica numerose direttive comunitarie in materia. La successiva decisione 2009/712/CE,

riguardante le pagine informative su *Internet* contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria, ha ribadito l'obbligo per tutti gli Stati membri di uniformarsi entro il 1° gennaio 2010 alle disposizioni della citata direttiva 2008/73/CE, nel rispetto dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali dei Paesi aderenti all'Unione europea. La direttiva citata è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 e, quindi, nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo.

Ricorda, altresì, che la direttiva 2008/73/CE, entrata in vigore il 3 settembre 2008, prevede che il suo recepimento avvenga entro il 1° gennaio 2010. Tale direttiva è composta di ventisei articoli e risponde all'esigenza di armonizzare le procedure nelle diverse fasi di registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi in campo veterinario e zootecnico, al fine di limitare l'incertezza che può derivare dalla coesistenza di procedure diverse.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, segnala che esso si compone di otto articoli.

L'articolo 1, interviene sul decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Più in particolare esso modifica l'articolo 5, integrando i requisiti minimi degli animali della specie bovina e suina da allevamento o produzione per essere destinati agli scambi; abroga l'articolo 6, contenente una deroga per concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di introduzione sul territorio nazionale di bovini da macello provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina enzootica e da brucellosi; inserisce l'articolo 7-bis, che prevede l'indicazione da parte del Ministero della salute degli istituti statali, laboratori nazionali di riferimento o enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D, nonché la predisposizione, aggiornamento e pubblicazione *on line* dell'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per gli altri Stati membri e per il pubblico; modifica l'articolo 9 e assegna all'autorità sanitaria competente delle regioni e delle province autonome la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni tenute presso la banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, come prescritto nello schema in Allegato II, Capitolo I della decisione 2009/712/CE; modifica l'articolo 11 e assegna al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio il compito di registrare e rilasciare un numero di registrazione al commerciante di animali, aggiornando la citata banca dati nazionale, nel rispetto dello schema in Allegato II, Capitolo I della decisione 2009/712/CE.

L'articolo 2 interviene sul decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, e, con la modifica all'articolo 4 del citato decreto in tema di riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio, prevede che il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio effettui la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni presenti nella citata banca dati nazionale, nel rispetto dello schema in Allegato II, Capitolo I della decisione 2009/712/CE. Di conseguenza, il Ministero della salute non predispone più la redazione e la trasmissione agli Stati membri e alla

Commissione europea delle liste nazionali riguardanti i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, integrandone gli articoli 6 e 13. In tema di requisiti sanitari previsti ai fini degli scambi intracomunitari degli ovini e dei caprini, viene sancito l'obbligo delle regioni e province autonome, anche mediante la azienda sanitaria locale competente per territorio, di registrazione e aggiornamento delle informazioni della citata banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica.

L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e ne integra l'articolo 10, per il riconoscimento da parte dell'autorità competente per territorio delle stazioni di quarantena comunitarie e frontaliere e per la registrazione di tali informazioni nella citata banca dati nazionale.

L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, modificando, in particolare, l'articolo 11 in materia di condizioni specifiche e requisiti minimi per lo scambio di sperma, ovuli ed embrioni della specie ovina, caprina ed equina, con la previsione della registrazione e dell'aggiornamento delle medesime informazioni nella citata banca dati nazionale. L'articolo 5, inoltre, modifica l'articolo 13, in tema di documentazione sanitaria per il trasporto, aggiornando i compiti del Ministero della salute per la registrazione degli organismi, istituti o centri interessati e la compilazione dell'elenco, a disposizione e degli Stati membri e del pubblico, e sostituisce l'articolo 17 che detta specifiche norme relativamente alle condizioni di importazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni delle specie ovina, caprina ed equina.

L'articolo 6 modifica l'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, assegnando, tra l'altro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito *Internet* dell'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e

registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina.

L'articolo 7 rinvia a successivi regolamenti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'attuazione delle modifiche alla direttiva, già recepite dall'ordinamento nazionale con provvedimenti di natura regolamentare.

Rileva, infine, che l'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria; in particolare, le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore per la XIII Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva del Consiglio 2008/73/CE, in attuazione della delega che l'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (la « legge comunitaria » 2008) conferisce al Governo, ai fini dell'attuazione delle direttive di cui all'Allegato B della medesima legge, nel quale è, appunto, inclusa anche la direttiva 2008/73.

L'obbligo posto dalla suddetta disposizione è stato reso più stringente dalla decisione della Commissione 2009/712/CE che ha fissato al 1° gennaio 2010 il termine entro il quale gli Stati membri erano tenuti ad uniformare le rispettive legislazioni nazionali in riferimento alle disposizioni recate dalla richiamata direttiva 2008/73, in merito alle pagine informative su *internet* contenenti gli elenchi delle strutture e dei laboratori conformi alle norme comunitarie in materia veterinaria e zootecnica.

Obiettivo delle nuove norme comunitarie è quello di facilitare i controlli nel corso degli scambi sul mercato dell'Unione di animali vivi e di prodotti animali vivi utilizzabili ai fini riproduttivi (embrioni, sperma, uova da cova e da pollame), semplificando le preesistenti procedure e favorendo l'accesso alle informazioni.

Come noto, gli scambi intracomunitari dei suddetti prodotti, per essere autorizzati, devono essere effettuati da strutture riconosciute, in quanto conformi alle normative comunitarie.

Al fine di semplificare e, quindi, di rendere più agevoli i controlli sugli scambi di cui trattasi, la direttiva rende obbligatoria, per gli Stati membri, la pubblicazione e la comunicazione, per via informatica, degli elenchi delle strutture veterinarie e zootecniche e dei laboratori nazionali di riferimento riconosciuti.

I destinatari del provvedimento all'esame sono gli organi competenti in materia e, quindi, i Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, a livello centrale, e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, e le aziende sanitarie locali, a livello territoriale. Da rilevare che, in riferimento ai due livelli amministrativi ora individuati (centrale e territoriale), le strutture destinate all'assolvimento delle funzioni previste dal presente schema di decreto legislativo sono, rispettivamente, gli Istituti zooprofilattici sperimentali ed i servizi veterinari delle ASL.

Il rispetto degli obblighi posti dalle nuove norme da parte dei soggetti competenti comporta l'esecuzione di operazioni di registrazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati necessari alla redazione degli elenchi da rendere disponibili, ai fini sia dei controlli sugli scambi intracomunitari sia della consultazione pubblica.

Vi è, tuttavia, da rilevare che, all'atto pratico, il rispetto di detti obblighi non prefigura nuove missioni per i soggetti destinatari del provvedimento, ma solo una rimodulazione di compiti preesistenti. Condizione, questa, che consente di dare attuazione alla direttiva 2008/73, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa che, infatti, è espressamente richiamato all'articolo 8 dello schema di decreto.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento all'esame, evidenzia che la direttiva 2008/73, modifica ben 22 precedenti direttive (emanate tra il 1964 ed il

2005) ed una decisione della Commissione (2000/258). Ne discende che, a sua volta, lo schema di decreto all'esame interviene sui singoli provvedimenti nazionali con i quali erano state recepite le direttive comunitarie interessate dalle modifiche recate dalla direttiva 2008/73.

In particolare, degli otto articoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo, i primi sei recano modifiche al quadro normativo vigente, al fine di adeguarne i contenuti rispetto ai suddetti nuovi obblighi posti dalla direttiva 2008/73.

Nel merito, detti adeguamenti riguardano: i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (articolo 1); gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina (articolo 2); i controlli sui movimenti di ovini e caprini (articolo 3); i controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella UE (articolo 4); le norme sanitarie sugli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina (articolo 5); la disciplina della riproduzione animale, relativamente all'istituzione di libri genealogici e registri anagrafici delle specie di interesse zootecnico (articolo 6).

L'articolo 7 rinvia a successivi regolamenti per l'adeguamento dei contenuti dei regolamenti di recepimento di direttive (1989/556, 1990/426, 1990/429, 1990/539, 1992/35, 1992/66) interessate dalle modifiche apportate dalla direttiva 2008/73/CE, ma non considerate nell'ambito del presente schema di decreto.

L'articolo 8, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, il cui fine è quello di assicurare che i nuovi obblighi saranno assolti senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il Sottosegretario Francesca MARTINI sottolinea l'importanza dello schema in esame al fine di dare attuazione ad una procedura armonizzata e semplificata dei controlli da svolgere negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, attraverso la comunicazione informatica. Ciò va a rafforzare la possibilità di effettuare gli scambi medesimi in sicurezza e la rete della sicurezza alimentare dell'Italia, già molto avanzata.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.